

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

STEFANO APRILE

- Presidente -

Sent. n. sez. 1607/2026

GAETANO DI GIURO

- Relatore -

CC - 16/04/2026

RAFFAELLO MAGI

R.G.N. 2205/2026

FRANCESCO ALIFFI

TERESA GRIECO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 06/11/2025 del TRIBUNALE MILITARE di Roma.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale militare Francesco

Ufilugelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale militare di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., per abolizione del reato della sentenza di condanna emessa dal Tribunale militare di La Spezia, in data 6/09/1985, irrevocabile il 7/10/1985, con la quale il predetto era condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato ex art. 8, comma 2, l. 15 dicembre 1972, n. 772, "violazione delle norme sulla obiezione di coscienza".

2. Avverso detta ordinanza tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 25 Cost., 8, comma 2, l. n. 772



del 1972, 2, comma 1, l. n. 331 del 2000, 1929 e 2110 d. lgs. n. 66 del 2010, 666, 667, 673 e 676 cod. proc. pen., sugli effetti della sospensione del servizio militare di leva, omesso rilievo degli effetti dell'abrogazione di norma integrativa del precetto penale, e carenza di motivazione sulla revoca della sentenza di condanna.

Ci si duole che il Tribunale militare non abbia revocato la condanna in via definitiva di [REDACTED] per il reato di cui all'art. 8, comma 2, l. n.772 del 1972 (perché "al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della legge sopra indicata, per motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita fondata sui convincimenti religiosi di testimone di Geova, rifiutava il servizio militare di leva prima di assumerlo") ritenendo che le novità legislative non abbiano determinato integrale abolizione della leva obbligatoria, ma mera sospensione dell'istituto.

Rileva il difensore che non ci si può limitare a distinguere, sul piano lessicale, tra abrogazione e sospensione, ma bisogna prendere atto che il legislatore ha riformato radicalmente l'ordinamento militare, optando per il ricorso a volontari, per cui la leva ha cessato di essere lo strumento ordinario di reclutamento delle forze armate, per divenire un istituto eccezionale di mobilitazione solo in caso di guerra dichiarata espressamente o di guerra *de facto*, non dichiarata ("grave crisi internazionale"), previa deliberazione parlamentare.

Aggiunge che, pur utilizzando il termine "sospensione" della leva, la legge dispone una vera e propria abrogazione, salvo ripristino in caso di eccezionale emergenza, con conseguente abrogazione del reato di rifiuto del servizio militare di leva; e che in tal senso si sono orientate alcune pronunce di legittimità.

Osserva che in tale contesto andavano applicati i principi espressi dalla Corte di cassazione nel caso di successione di norme extrapenali integrative dei precetti penali, che nel caso in esame non incide solo sul fatto, ma comporta un radicale mutamento di principi, tale da rideterminare il campo di applicazione del precetto penale.

Rileva che: - a partire dal 2005 il servizio militare non è più obbligo ordinario del cittadino, ma solo una situazione emergenziale, conseguente a uno stato di necessità che giustifica la compressione di diritti costituzionali; - nel 1985 l'art. 8, comma 2, l. n. 772 del 1972, sanzionava penalmente il rifiuto di adempiere ad una prestazione ordinaria, vincolante per tutti i cittadini di sesso maschile in tempo di pace; - oggi l'art. 2110 del d. lgs. n. 66 del 2010 sanziona il rifiuto di assoggettarsi ad una prestazione eccezionale, stabilita in caso di straordinaria emergenza, e non esigibile in tempo di pace.

Osserva che, pertanto, deve ritenersi irrimediabilmente mutata la fattispecie



astratta, con conseguente *abolitio criminis* ex art. 2, secondo comma, cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 2, 25 Cost., 10 Carta di Nizza, 8, comma 2, l. n. 772 del 1972, 2 l. n. 230 del 1998, 1929 e 2110 d. lgs. n. 66 del 2010, 666, 667, 673 e 676 cod. proc. pen., sugli effetti dell'evoluzione normativa in tema di obiezione di coscienza, omesso rilievo degli effetti dell'abrogazione di norma integrativa del precetto penale e carenza di motivazione sulla revoca della sentenza di condanna.

Rileva la difesa che l'abolizione del reato si evince anche dal sopravvenuto riconoscimento di un vero e proprio diritto all'obiezione di coscienza, radicato nella nostra Costituzione, nonché nella Carta dei diritti fondamentali della Ue e del Trattato Cedu.

Osserva che all'epoca dei fatti la l. n. 772 del 1972 non riconosceva diritto soggettivo all'obiezione di coscienza, ma si limitava a prevedere che gli obbligati alla leva potessero chiedere di essere esonerati dall'uso delle armi per motivi di coscienza, fondati su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali, presentando domanda con provvedimento discrezionale e che gli obiettori non erano esclusi dalla leva, ma ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla stessa legge.

Rileva che in tale contesto molti obiettori, come [REDACTED] continuavano a rifiutare la leva rivendicando l'obiezione di coscienza come diritto, e non come beneficio discrezionale, e la possibilità di svolgere un effettivo servizio civile, svincolato dalle forze armate e non mera modalità speciale di servizio militare. [REDACTED] quindi rivendicando un'obiezione totale, quale non solo rifiuto alle armi ma di prestazione di servizio nelle forze armate, esigenza non riconosciuta dall'ordinamento, era condannato per il reato di cui all'art. 8 della l. n. 772 del 1972.

Venendo, però, con la l. n. 230 del 1998 riformata la materia e riconosciuta l'obiezione di coscienza come diritto fondamentale ex art. 2 Cost. (ed ex artt. 10 della Carta di Nizza e 4 e 9 del Trattato Cedu) e non più come beneficio sottoposto a valutazione amministrativa, la condotta di [REDACTED] condannato per avere rifiutato la chiamata alle armi, secondo la difesa, oggi non è più prevista come fattispecie di reato, ma va, invece, ritenuta lecita e quantomeno scriminata con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 230 del 1998, tenuto conto che, in tale periodo, l'obietttore non ha potuto fruire della facoltà di svolgere un autentico servizio civile, autonomo e distinto dal servizio militare.

Aggiunge il difensore che l'art. 8, comma 2, l. n. 772 del 1972, non è soltanto superato, ma risulta *ex post* costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 52 Cost. e degli standard internazionali sopra



indicati, laddove consentiva la condanna dell'obiettore, negandogli il diritto di optare per un servizio civile autonomo e distinto dalla struttura organizzativa delle forze armate e tale, comunque, da permettere l'adempimento del dovere di difesa della patria, in un ambito radicalmente estraneo al settore militare.

La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Infondato è il primo motivo di impugnazione.

2.1. Invero, come condivisibilmente argomentato dal Tribunale militare di Roma, secondo consolidato orientamento di questa Corte le modifiche normative in tema di servizio militare non hanno comportato la totale abolizione del servizio obbligatorio di leva, ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali. Non può, pertanto, sostenersi che vi sia stata una vera e propria abolizione dei reati posti a tutela del servizio militare di leva e che, di conseguenza, debbano trovare applicazione gli effetti previsti dall'art. 2, secondo comma, del codice penale.

Il Tribunale militare descrive il quadro normativo di riferimento, rilevando che, in conformità alla l. n. 331 del 2000, l'art. 7 del d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (come modificato dall'art. 1 l. 23 agosto 2004, n. 226) ha disposto la "sospensione" del servizio di leva, statuendo, al primo comma, che "le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005" e prevedendo, nel contempo, al comma terzo, lo strumento giuridico (d.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), attraverso cui è ripristinato il servizio di leva nei casi previsti dalla l. n. 331 del 2000, art. 2, comma 1, lett. f).

Rileva che detta sospensione non fa venir meno la fattispecie incriminatrice per fatti pregressi, non versandosi nell'ipotesi di successione di leggi penali o di modificazione "mediata" della fattispecie incriminatrice, ma dovendosi dare più semplicemente rilievo a un elemento normativo (obbligatorietà del servizio militare) vigente all'epoca, che ha natura di mero requisito del fatto.

Osserva che il suddetto quadro normativo ha trovato puntuale trasposizione nel d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il cui titolo III disciplina la posizione degli obiettori di coscienza e regola la procedura necessaria per decretarne il riconoscimento (art. 2097 e ss.); e che di particolare rilevanza si profila la disposizione contenuta nell'art. 2110 di detto decreto che, in perfetta continuità normativa rispetto alle disposizioni contenute nella l. 15 dicembre 1972, n. 772 e



successive modifiche, prevede la reclusione da sei mesi a due anni per colui "che non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione dal servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare".

Rileva che deve, quindi, concludersi nel senso che ci si trova di fronte a una mera quiescenza temporanea di tutte le specifiche fattispecie penali che reprimono la violazione dell'obbligo di prestare il servizio di leva, nelle diverse forme in cui quest'ultimo può essere assolto; con l'importante conseguenza che tutte le predette norme incriminatrici troveranno automatica applicazione, senza necessità di ulteriore intervento legislativo, se e quando dovesse verificarsi il ripristino della leva obbligatoria.

Deduce da ciò, correttamente, il Tribunale militare che alle suddette norme incriminatrici, non essendo state abolite ma solo modificate quanto al loro attuale ambito di efficacia, deve applicarsi non il secondo comma dell'art. 2 cod. pen., bensì il quarto comma, secondo cui, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. E ne fa discendere che i reati di rifiuto del servizio militare e di renitenza alla leva, commessi prima e per i quali vi sia stata una condanna esecutiva non vengono meno, non esistendo una norma integrativa del precetto penale che abbia abolito l'obbligo della leva che è stato soltanto "sospeso" per espressa volontà del legislatore.

2.2. Con riguardo al caso sottoposto alla sua attenzione il Tribunale militare di Roma rileva che non sussistono i presupposti per procedere alla revoca della sentenza con cui il Tribunale militare di La Spezia ha condannato [REDACTED] per il reato di cui all'art. 8, comma 2, l. 15 dicembre 1972, n. 772 "violazione delle norme sulla obiezione di coscienza", in quanto l'irrevocabilità della stessa impedisce di applicare il *novum* normativo introdotto con la legge di sospensione del servizio militare di leva ed impone di rigettare la richiesta di revoca.

Del tutto correttamente osserva, poi, che neppure può giungersi a diversa conclusione alla luce della sentenza n. 43 del 1997 della Corte costituzionale, come richiesto dalla difesa.

Rileva, a tale riguardo, che: - detta sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 «nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta in tempo di pace prima di assumerlo il servizio militare di leva adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima legge»; - quindi, la Corte suddetta è intervenuta lì dove la mancata espiazione della pena avrebbe comportato la



ulteriore successiva chiamata e il reiterarsi di condanne (che nel caso in questione non ricorre, attesa l'espiazione della pena a seguito della condanna) senza mai escludere l'illiceità della condotta e demandando al legislatore l'individuazione del punto di equilibrio tra la protezione dei diritti di coscienza, che non può ritenersi illimitata e incondizionata, e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione impone.

2.3. Le argomentazioni dell'ordinanza sono conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, mentre l'asserzione secondo cui l'abolizione del servizio militare di leva avrebbe comportato l'abrogazione del reato di rifiuto del servizio militare di leva è ancorata a isolate pronunce di legittimità di cui dà atto anche il ricorso, poi ampiamente superate da detta giurisprudenza.

Secondo la stessa, invero, la sospensione del servizio militare di leva, attuata con la normativa di cui alla l. n. 215 del 2001, non ha eliminato il servizio obbligatorio di leva, con abrogazione della fattispecie penale di rifiuto del servizio militare, in quanto sussiste ancora l'interesse al regolare reclutamento, finalizzato a far conseguire la necessaria istruzione militare, in modo che, ove particolari situazioni lo richiedano, il cittadino possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la patria; e poiché permane il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, il rapporto tra nuova e previgente disciplina deve essere inquadrato nell'ambito del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., senza alcuna influenza della modifica legislativa sulle situazioni passate in giudicato (Sez. 1, n. 42399 del 16/11/2006, Rauzi, Rv. 235582; in senso conforme Sez. 1, n. 21823 del 11/04/2006, Gabriele, Rv. 234623 che, con specifico riguardo al reato militare di mancata chiamata alle armi, ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca della condanna per *abolitio criminis*, specificando che l'art. 7 d. lgs. n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell'art. 2 l. 14 novembre 2000 n. 331; Sez. 5, n. 6185 del 10/11/2010, dep. 2011, Spadea, Rv. 249251, secondo cui in tema di reati militari, le disposizioni normative che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il servizio militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza della non punibilità della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo, salvo che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile; Sez. 3, n. 23190 del 04/04/2018, Ciano, Rv. 273146, con specifico riguardo al reato militare di



diserzione).

2.4. Tale orientamento è stato confermato anche con riferimento al reato di cui all'art. 14, comma 2, l. 8 luglio 1998, n.230, essendo numerose le pronunce nelle quali è stato evidenziato che il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, in quanto la relativa condotta è suscumbibile nella nuova fattispecie di cui all'art. 2110 d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (si veda per tutte Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv. 270580, fattispecie relativa a soggetto che, senza chiedere l'ammissione al servizio civile, si era rifiutato di prestare il servizio militare, adducendo motivi di coscienza).

Non è, pertanto, condivisibile l'assunto del ricorrente a tenor del quale nel 1985 l'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 avrebbe sanzionato penalmente il rifiuto di adempiere a una prestazione ordinaria, vincolante per tutti i cittadini di sesso maschile in tempo di pace, mentre attualmente l'art. 2110 d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sanzionerebbe il rifiuto di assoggettarsi a una prestazione eccezionale, stabilita in caso di straordinaria emergenza, e non esigibile in tempo di pace, con mutamento della fattispecie astratta e *abolitio criminis* secondo la previsione dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

3.1. A parte che sembra trattarsi di questioni non prospettate con la richiesta di revoca al Giudice dell'esecuzione, per cui non può dedursi la carenza di motivazione al riguardo, va, comunque, rilevato che le modifiche normative intervenute in relazione al diritto soggettivo all'obiezione di coscienza hanno inciso sulla disciplina amministrativa del servizio civile e non sulla rilevanza penale del rifiuto del servizio militare di leva (servizio presidiato dal dovere sancito nell'art. 52 Cost.), non diversamente da quanto avvenuto con la successiva normativa che ha disposto la sospensione del servizio di leva, relativamente alla quale, come si è avuto modo di vedere, è stato escluso un effetto di abolizione del reato *de quo*.

3.2. E', inoltre, da ritenere infondato anche l'assunto secondo il quale l'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 sarebbe, *ex post*, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2,13,52 Cost. e degli *standard* dettati dall'art. 10 della Carta di Nizza e dagli artt. 4 e 9 del Trattato Cedu.

Invero la Corte costituzionale, chiamata più volte ad occuparsi di questioni afferenti al reato di rifiuto del servizio militare di leva come disciplinato dalla legge appena richiamata, non ha mai ravvisato un contrasto con i principi costituzionali della concreta disciplina del servizio civile sostitutivo da essa



apprestata, rilevando, con la sentenza n. 409 del 1989, che «L'aver il legislatore ordinario, con le disposizioni di cui agli artt. 1 e segg. della legge n. 772 del 1972, subordinato la tutela della prestazione del servizio militare armato, di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. alla tutela d'altro bene, pur costituzionalmente rilevante, la libertà di coscienza, nella situazione di cui agli stessi articoli (nella quale, si ripete, vengono puntualmente realizzati i doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) non equivale, certo, a totale rinuncia alla tutela dell'obbligatorietà del servizio militare di cui al predetto secondo comma dell'art. 52 Cost.: tale obbligatorietà è, pertanto, legittimamente tutelata nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972».

Pertanto, infondatamente il ricorrente attribuisce alle modifiche normative in questione l'effetto di avere reso costituzionalmente illegittima l'originaria previsione del reato di rifiuto del servizio militare di leva ancorata alla limitatrice previgente disciplina sul servizio civile. Invero, con dette modifiche è stata introdotta soltanto una più ampia disciplina amministrativa del servizio civile, in ipotesi suscettibile di prevenire la commissione del reato di rifiuto del servizio militare da parte di taluni soggetti fermi su posizioni radicali, ma certamente insuscettibile di incidere sul fondamento della disposizione penale in parola e di determinarne, con riferimento all'assetto normativo precedente, la non conformità ai principi costituzionali. Riprova ne è che, nonostante la diversa regolamentazione del servizio civile, è rimasta ferma la previsione sia del reato di rifiuto del servizio civile sostitutivo, sia del reato di rifiuto del servizio militare (art. 14, commi 1 e 2, l. n. 230 del 1998, poi abrogato e sostituito dall'art. 2110, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 66 del 2010), a dimostrazione del fatto che, nonostante le più ampie opportunità di elezione del servizio sostitutivo, rimaneva confermato l'ambito del necessario presidio penale a tutela dei doveri di cui agli artt. 2 e 52 Cost.

4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 16/04/2026

Il Consigliere estensore
GAETANO DI GIURO

Il Presidente
STEFANO APRILE

